

EDIZIONE 2026

GUIDA MADE IN

Origine non preferenziale
delle merci



Realizzato da



In collaborazione con





Progetto realizzato da ANIMA Confindustria.

Elaborazione contenuti con la collaborazione di Easyfrontier.

Progetto grafico e impaginazione: ANIMA Confindustria.

Il presente opuscolo ha natura meramente informativa e orientativa.

I contenuti non sono esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero dello Sviluppo economico o i loro rappresentanti.

Contenuti aggiornati a Luglio 2026.





Anima Confindustria Meccanica Varia e Affine

ANIMA Confindustria Meccanica Varia è una Federazione all'interno del sistema confindustriale formata da 35 Associazioni e 60 gruppi merceologici che conta oltre 1.000 aziende associate, tra le più qualificate nei rispettivi settori produttivi.

L'industria meccanica italiana rappresentata da ANIMA Confindustria è un settore che occupa 224.000 addetti per un fatturato di 60 miliardi di euro con una quota export pari al 60%.

ANIMA Confindustria rappresenta filiere industriali cruciali per la valorizzazione delle tecnologie Made in Italy coinvolte nella fornitura e subfornitura di prodotti, servizi e tecnologie in numerosissimi ambiti nei quali le aziende italiane eccellono: dall'edilizia alle infrastrutture, dalla movimentazione e logistica alla trasformazione alimentare e le tecnologie per l'acqua; dalla produzione di energia (dall'Oil&Gas al Nucleare e Idrogeno verde) alle tecnologie e prodotti per lo sviluppo innovativo dei diversi settori industriali, oltre a tecnologie e prodotti per la sicurezza e per l'ambiente.

I macrosettori della meccanica rappresentati

- Impianti, macchine e prodotti per l'edilizia
- Movimentazione e logistica delle merci
- Tecnologie e attrezzature per prodotti alimentari e acqua
- Macchine e impianti per la produzione di energia e per l'industria chimica e petrolifera
- Tecnologie e prodotti per l'industria
- Macchine e impianti per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente





Indice

1. IL QUADRO NORMATIVO E L'ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLE MERCI	07
1.1. L'origine delle merci nel commercio internazionale	07
1.2. L'attribuzione dell'origine	09
1.3. Implicazioni e ricadute del "Made in" sul commercio internazionale	10
1.3.1. Barriere tariffarie e difesa commerciale	11
1.3.2. Barriere non tariffarie e restrizioni	12
1.3.3. Certificazioni e Green Trade	14
2. L'INDIVIDUAZIONE DEL "MADE IN" DEL PRODOTTO	17
2.1. La normativa comunitaria e nazionale	17
2.2. Merci interamente ottenute	18
2.3. Trasformazione o lavorazione sostanziale	18
2.4. Le operazioni minime	19
2.5. Regole di valutazione di "trasformazione o lavorazione sostanziale"	20
2.5.1. Il cambio di classificazione tariffaria	21
2.5.2. La regola del valore aggiunto	22
2.6. Elementi neutri e operazioni che non conferiscono l'origine	23
3. PROCEDURE OPERATIVE E STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE	25
3.1. La prova dell'origine	25
3.2. L'I.V.O. (Informazione Vincolante di Origine)	27
3.3. La prassi di ADM: vigilanza, responsabilità e sanzioni	29
3.3.1. Come viene dichiarata l'origine in Dogana	29
3.3.2. La responsabilità dell'Operatore Economico	30
3.3.3. Le conseguenze dell'errata dichiarazione dell'origine	30
4. DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE NON PREFERENZIALE	33
5. BIBLIOGRAFIA E RISORSE DI APPROFONDIMENTO	35





1. Il quadro normativo e l'origine non preferenziale delle merci

Nel contesto dell'integrazione dei mercati globali e della crescente frammentazione delle catene del valore, la determinazione dell'origine di una merce trascende la mera indicazione geografica per configurarsi quale effettiva **nazionalità economica** del bene. La corretta identificazione dello status di "Made in" rappresenta un elemento dirimente per gli operatori economici, in quanto parametro essenziale da cui dipendono l'applicazione delle obbligazioni doganali, l'accesso a regimi tariffari preferenziali, l'assoggettamento a misure di difesa commerciale (tra cui i dazi antidumping), nonché la tutela dell'identità e del valore del marchio sul mercato.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, risulta inoltre necessario distinguere nettamente il concetto di origine da quello di provenienza: mentre quest'ultima afferisce esclusivamente al territorio dal quale la merce è stata spedita o esportata, l'origine identifica lo Stato in cui il bene è stato interamente ottenuto o ha subito l'ultima trasformazione sostanziale, costituendo l'unico criterio giuridico rilevante per la qualificazione doganale e la conformità del prodotto alle normative internazionali.



1.1. L'origine delle merci nel commercio internazionale

Nel contesto degli scambi transfrontalieri, l'origine non è un concetto monolitico. Essa si divide in due categorie giuridiche distinte, che rispondono a finalità economiche e politiche differenti: l'origine non preferenziale (il "Made in") e l'origine preferenziale.

L'**origine non preferenziale** è la nazionalità "naturale" della merce. Si applica a tutti i prodotti scambiati a livello mondiale, indipendentemente dall'esistenza di accordi commerciali tra i Paesi coinvolti.





Le sue funzioni principali sono legate alla politica commerciale di difesa:

1. **Applicazione di dazi:** serve a stabilire se un prodotto debba essere soggetto a dazi antidumping, dazi compensativi o dazi punitivi (spesso legati a controversie commerciali internazionali).
2. **Misure di salvaguardia:** vengono utilizzate per monitorare e, se necessario, limitare i volumi di importazione di determinati prodotti che potrebbero danneggiare l'industria interna.
3. **Etichettatura e tutela del consumatore:** è la base legale per l'apposizione del marchio "Made in Italy", permettendo di distinguere i prodotti nazionali da quelli esteri e prevenendo frodi o indicazioni ingannevoli.

In sintesi, l'**origine non preferenziale** definisce chi è il "produttore economico" del bene secondo criteri oggettivi stabiliti dal Codice Doganale dell'Unione (CDU)¹.

A differenza della precedente, l'origine preferenziale non è un attributo automatico della merce, ma è un beneficio tariffario derivante da accordi bilaterali o unilaterali tra l'Unione Europea e Paesi terzi (es. l'accordo CETA con il Canada, l'accordo con il Regno Unito o il Giappone, Convenzione PEM, etc.).

1. **Scopo:** la finalità è quella di incentivare il commercio tra Paesi partner, riducendo o eliminando i dazi all'importazione.
2. **Criteri:** le regole per ottenere l'origine preferenziale sono solitamente molto più stringenti e rigorose rispetto a quelle del "Made in". Ogni accordo ha il suo protocollo specifico; quindi, se un prodotto non rispetta perfettamente tali regole, non può beneficiare del dazio ridotto.
3. **Certificazione:** mentre l'origine non preferenziale è spesso dichiarata su fattura o tramite Certificato d'Origine rilasciato



¹Il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione, è integrato dal Regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, i quali ne disciplinano rispettivamente gli aspetti integrativi e le modalità applicative.





dalla Camera di Commercio, l'origine preferenziale richiede prove specifiche come l'EUR.1, dichiarazioni su fattura di esportatori autorizzati (o registrati nel sistema REX).

Mentre l'origine non preferenziale è obbligatoria per identificare la merce e applicare eventuali restrizioni, l'origine preferenziale è facoltativa e finalizzata al risparmio fiscale. Un'impresa italiana potrebbe produrre un macchinario che è legalmente "Made in Italy" (origine non preferenziale), ma che non ha abbastanza componenti europei per essere considerato "di origine preferenziale UE" ai fini di un accordo di libero scambio.

1.2. L'attribuzione dell'origine

La determinazione dell'origine non preferenziale è disciplinata dal Codice Doganale dell'Unione², che distingue tra prodotti ottenuti interamente in un unico territorio e beni derivanti da processi produttivi che utilizzano merci originarie di più Paesi.

La prima categoria, prevista dall'articolo 60, paragrafo 1, del CDU, individua le **merci interamente ottenute in un solo Paese o territorio**. Si tratta, nello specifico, di beni legati alle risorse naturali dello Stato, come i prodotti del regno minerale estratti dal sottosuolo, i prodotti vegetali raccolti in loco e gli animali nati e allevati nel territorio, inclusi i derivati da essi ottenuti, sempre che non vi sia l'apporto di materiali ottenuti altrove. In tali casi, l'origine è un dato oggettivo che deriva direttamente dalla provenienza geografica dei componenti e del processo estrattivo o biologico.



Qualora la produzione coinvolga invece merci originarie di due o più Paesi, l'origine viene attribuita secondo il criterio dell'**ultima trasformazione sostanziale**, sancito dall'articolo 60, paragrafo 2, del CDU. Questo scenario, tipico delle moderne filiere industriali, prevede che



²Il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione, è integrato dal Regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, i quali ne disciplinano rispettivamente gli aspetti integrativi e le modalità applicative.





la merce sia considerata originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione sostanziale.

L'ultima trasformazione sostanziale, per attribuire l'origine, deve essere economicamente giustificata e avvenire presso un'impresa appositamente attrezzata a tale scopo; inoltre, il processo deve concludersi con la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentare una fase essenziale del ciclo produttivo.

L'ordinamento unionale garantisce quindi che l'origine doganale rifletta il luogo in cui il bene ha acquisito le sue caratteristiche distintive, escludendo operazioni minime o marginali che non apportano un reale valore aggiunto al prodotto finale.

1.3. Implicazioni e ricadute del “Made in” sul commercio internazionale

Nell'attuale scenario economico del 2026, l'origine delle merci è diventata la variabile più critica nella gestione della catena di fornitura globale. Se la classificazione doganale (HS Code) identifica *cos'è* un prodotto, l'origine (il “Made in”) identifica *chi* è il prodotto agli occhi del diritto internazionale. Un errore in questa fase non si traduce solo in sanzioni amministrative, ma può compromettere la stessa continuità aziendale.

1.3.1. Barriere tariffarie e difesa commerciale

L'origine della merce rappresenta la variabile determinante per l'applicazione delle misure di difesa commerciale adottate sia dall'Unione Europea che dai principali partner internazionali. La corretta individuazione dello status doganale non costituisce un mero adempimento amministrativo, bensì un'operazione di pianificazione strategica che incide direttamente:

- sul regime daziario applicabile,
- sulla determinazione del prezzo finale del bene e sulle effettive condizioni di accesso ai mercati esteri.

L'Unione Europea interviene qualora accerti che l'importazione di determinati prodotti originari di Paesi terzi avvenga a prezzi di dumping o benefici di **sovvenzioni distorsive**, imponendo dazi supplementari per ripristinare condizioni di equa concorrenza. In tale contesto, la corretta attestazione dell'origine è fondamentale per





evitare contestazioni di elusione delle misure di difesa commerciale, fattispecie che può configurare gravi ipotesi di frode doganale.

Il passaggio da un'origine all'altra non avviene in modo automatico. Esso è strettamente subordinato al rispetto delle "regole di lista" (quali il cambio di sottovoce doganale o il rispetto di soglie di valore aggiunto) definite per ogni specifica categoria merceologica. Quando un'azienda è in grado di dimostrare che la lavorazione effettuata nel proprio Paese è "sostanziale" ai sensi dell'articolo 60 del CDU, si realizza il cosiddetto **mutamento della nazionalità economica del bene**.

Tale trasformazione incide direttamente sul regime daziario, permettendo alla merce di circolare in regime di maggiore libertà doganale o agevolata, con evidenti benefici in termini di margini di profitto e posizionamento commerciale.

Si ipotizzi, a titolo esemplificativo, il caso di un'azienda che importi componenti quali telai, batterie e motori da un Paese soggetto a dazi antidumping:

- **Scenario A** (operazioni di trasformazione insufficiente): qualora l'azienda si limiti ad un mero assemblaggio dei componenti nel territorio nazionale, tale operazione potrebbe essere qualificata come "insufficiente" ai sensi della normativa vigente. Il prodotto finale conserverebbe in tal caso l'origine del Paese fornitore dei componenti, con conseguente applicazione dei dazi doganali ordinari nonché di eventuali dazi antidumping e altre misure tariffarie e non tariffarie previste per quel determinato Paese.
- **Scenario B** (trasformazione sostanziale): qualora, invece, l'azienda effettui lavorazioni tecnicamente complesse o qualora il processo produttivo rispetti specifiche "regole di lista" (come, ad esempio, il raggiungimento di una determinata soglia di valore aggiunto – ipotizziamo il 45% del prezzo franco fabbrica), il prodotto finito potrebbe acquisire l'origine non preferenziale del Paese di lavorazione.



Analogamente, numerosi Paesi terzi ricorrono al criterio dell'origine non preferenziale quale parametro determinante per l'applicazione di dazi addizionali, misure di difesa commerciale o restrizioni all'importazione su specifici settori merceologici. Un prodotto cui sia stata attribuita un'origine diversa da quella del Paese soggetto a tali misure può beneficiare di un trattamento tariffario sensibilmente più favorevole, con evidenti riflessi sulla competitività e sull'accesso ai mercati





di destinazione.

Ad esempio, la politica commerciale degli Stati Uniti d'America ha fatto ampio ricorso a tale criterio per l'imposizione di dazi addizionali su settori quali l'acciaio, l'alluminio e la componentistica tecnologica, differenziando il trattamento tariffario in funzione dell'origine accertata del prodotto.

Si consideri, per ipotesi, il caso di un macchinario industriale destinato all'esportazione verso il mercato statunitense:

- Nell'eventualità in cui il macchinario sia integralmente fabbricato in un Paese soggetto a dazi addizionali ai sensi della Sezione 301, l'importatore statunitense sarebbe tenuto al versamento delle aliquote supplementari stabilite per quel Paese.
- Qualora il medesimo macchinario fosse oggetto di lavorazione in Italia utilizzando componenti di origine terza, e tale intervento fosse idoneo a determinare una variazione della voce doganale (passando, ad esempio, dalla classificazione di "parti e componenti" a quella di "macchina completa"), il bene potrebbe essere qualificato come originario dell'Unione Europea. In tal caso, all'ingresso negli Stati Uniti, l'applicazione del dazio addizionale verrebbe esclusa, lasciando spazio unicamente al dazio ordinario previsto per le merci di origine italiana.



12

1.3.2. Barriere non tariffarie e restrizioni

L'origine è uno degli elementi dell'accertamento, per cui un'errata identificazione può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative e anche penali.

Per comprendere l'impatto di tali barriere sulla prassi commerciale, appare opportuno analizzare alcune fattispecie paradigmatiche in cui l'origine condiziona l'accesso al mercato o l'esportabilità dei prodotti.

CONTINGENTI E QUOTE

L'Unione Europea e i partner internazionali ricorrono frequentemente a contingenti quantitativi per limitare l'ingresso di specifiche categorie merceologiche (quali i prodotti siderurgici o tessili) in base alla loro nazionalità economica. Una volta esaurito il plafond stabilito per un determinato Paese, la merce non può essere sdoganata se non previo assorbimento di dazi di salvaguardia estremamente onerosi o differimento dell'operazione al periodo successivo. Al fine di esemplificare





questo meccanismo, si consideri la gestione dei flussi di prodotti siderurgici soggetti a quote: si ipotizzi l'importazione in Turchia di materie prime siderurgiche (es. tubi grezzi) di origine uzbeka. Qualora tali beni subiscano in territorio turco lavorazioni meramente marginali, inidonee a conferire il carattere della "sostanzialità" ai sensi dell'articolo 60 del CDU, la merce manterrà l'origine dell'Uzbekistan. Pertanto, all'atto dell'importazione in UE, il prodotto non inciderà sulla quota nazionale turca, ma dovrà rispettare i limiti quantitativi o i regimi daziari previsti per l'origine uzbeka.

SANZIONI ED EMBARGHI

nel contesto geopolitico attuale, la conformità ai regimi sanzionatori internazionali è assicurata da sistemi di monitoraggio automatizzati che incrociano i dati doganali in tempo reale. L'origine diventa il parametro discriminante per stabilire se un bene possa essere legalmente oggetto di transazione o se ricada sotto regimi di embargo, totale o parziale.

Si consideri un caso di un'azienda italiana operante nel settore della meccanica industriale che acquisti cuscinetti a sfera e componenti per riduttori da un fornitore con sede negli Emirati Arabi Uniti, dove vengono svolte operazioni di selezione, ricondizionamento e reimballaggio. I semilavorati di partenza sono tuttavia originari della Federazione Russa o della Repubblica di Bielorussia.

Le operazioni svolte negli EAU rientrano tra le lavorazioni insufficienti ai sensi della normativa UE, non si verifica alcuna modifica della voce doganale, né viene raggiunta alcuna soglia di valore aggiunto rilevante. Il prodotto conserva, pertanto, l'origine non preferenziale russa o bielorussa, ricadendo nei divieti di importazione previsti dal Reg. (UE) 833/2014 e dal Reg. (UE) 765/2006. L'operazione potrebbe inoltre essere qualificata come elusione delle misure restrittive, con conseguente esposizione alle sanzioni penali e alla responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

CONTROLLI ALL'EXPORT (DUAL USE)

per i beni classificati a duplice uso (ovvero idonei a impieghi sia civili che militari), l'origine dei componenti e la tecnologia incorporata definiscono il livello di scrutinio e le autorità competenti al rilascio delle licenze.

Si ipotizzi la produzione di velivoli a pilotaggio remoto (droni) per finalità agricole che utilizzino materiali strutturali ad alta resistenza.





Nell'eventualità in cui il drone sia qualificato come "Made in Italy", l'azienda è tenuta a richiedere l'autorizzazione all'esportazione presso l'autorità nazionale competente UAMA (Unità per Autorizzazioni dei Materiali di Armamento). Tuttavia, qualora il bene incorpori tecnologia sensibile di origine statunitense, l'esportatore potrebbe essere soggetto anche alla normativa extra-territoriale americana (EAR – Export Administration Regulations). In tale scenario, l'origine dei componenti impone l'ottenimento di una duplice autorizzazione, rendendo la determinazione dell'origine un passaggio ineludibile per garantire la legalità dell'intera catena di fornitura.

1.3.3. Certificazioni e Green Trade

Negli ultimi anni il concetto di origine ha subito un'importante evoluzione funzionale: esso non definisce più esclusivamente la nazionalità economica per finalità tariffarie, ma diviene un parametro fondamentale per la determinazione della **"nazionalità ambientale"** del prodotto. Con la piena attuazione delle direttive del Green Deal europeo, l'origine è divenuta l'elemento cardine per accertare la conformità ecologica delle merci e definire l'entità degli oneri legati alle emissioni.



Il **Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR)**³ impone oggi una *due diligence* sulle importazioni di materie prime critiche quali legno, gomma, soia, caffè e olio di palma. In questo ambito, la prova dell'origine non è più limitata alla dimensione nazionale, ma è vincolata alle coordinate geografiche puntuali del sito di produzione.

Si consideri, a titolo esemplificativo, il comparto della produzione di guarnizioni che impiega gomma naturale: l'operatore è tenuto a certificare che la materia prima non sia originaria di aree soggette a

³Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010.





deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. Qualora l'origine dichiarata afferisca a un Paese classificato "ad alto rischio" secondo i parametri UE, le autorità doganali dispongono il fermo amministrativo della merce in attesa di verifiche satellitari. In tale contesto, l'onere della prova dell'origine costituisce un requisito indispensabile per la continuità dei flussi logistici.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il meccanismo **CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)**⁴ è entrato nella sua fase di piena operatività. Tale strumento impone agli importatori dell'Unione di acquistare certificati corrispondenti al differenziale di prezzo del carbonio tra il Paese di produzione e il sistema ETS (Emission Trading System) dell'Unione.

L'impatto finanziario di tale misura è direttamente proporzionale al Paese di origine della merce:

- Nell'ipotesi in cui un'azienda importi prodotti siderurgici o alluminio originari di Paesi privi di sistemi di tassazione del carbonio equivalenti a quello unionale, l'importatore è tenuto ad assolvere integralmente il costo dei certificati CBAM.
- Di contro, assume un rilievo cruciale il riconoscimento dell'equivalenza ambientale tra l'UE e i partner strategici. Nel caso di merci originarie della Svizzera, l'operatore economico è esentato dall'acquisto dei certificati e dagli obblighi di rendicontazione complessa. Tale agevolazione deriva dal collegamento ufficiale tra il sistema ETS svizzero e quello dell'Unione, conferendo allo **status** di "Made in Switzerland" un regime di equivalenza che esclude l'applicazione delle barriere ambientali previste per altri Paesi extra-UE (come Cina, India o Turchia).



La prova dell'origine in ambito Green Trade è oggi mediata dal **Digital Product Passport (DPP)**, strumento digitale che consente l'incrocio



⁴Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), volto a prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage) garantendo condizioni di concorrenza eque tra prodotti dell'Unione e importazioni da Paesi terzi.





tra l'origine dichiarata, la carbon footprint e le certificazioni etiche del bene. La mancata dimostrazione di un'origine certa e documentata non comporta esclusivamente l'irrogazione di sanzioni amministrative, ma determina l'esclusione sistematica dell'impresa delle catene di fornitura dei grandi gruppi industriali, vincolati per legge a rendicontare la sostenibilità della propria supply chain all'interno del **bilancio ESG (Enviromental, Social, and Governance)**.



2. L'individuazione del “Made in” del prodotto

2.1. La normativa comunitaria e nazionale

La determinazione dell'origine non preferenziale non è un processo arbitrario, ma segue regole rigide dettate dalla normativa comunitaria. Il fondamento giuridico che disciplina la determinazione dell'origine non preferenziale è costituito dagli articoli dal 59 al 63 del Regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del Codice Doganale dell'Unione (CDU). I requisiti sostanziali, come le lavorazioni sufficienti e insufficienti e le “regole di lista”, sono disciplinati dal Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, mentre le procedure di verifica, rilascio e gestione dei certificati di origine trovano la propria regolamentazione nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447.

Tale impianto normativo definisce i criteri oggettivi per l'attribuzione della nazionalità economica ai beni, assolvendo a una duplice funzione: garantire l'esatta riscossione delle obbligazioni tributarie, prevenendo l'elusione di dazi antidumping o addizionali tramite dichiarazioni mendaci e tutelare la fede pubblica e il consumatore finale, assicurando che l'etichettatura d'origine corrisponda all'effettiva realtà produttiva.

Nella normativa italiana, con l'art. 16 del D.L. 135/2009 è stata introdotta la definizione di “**prodotto interamente italiano**”, ossia un bene classificabile come Made in Italy ai sensi della normativa vigente, per il quale tutte e quattro le fasi – disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento – sono compiute in Italia.

Affinché un prodotto possa essere etichettato come “100% Made in Italy” devono pertanto essere soddisfatte, congiuntamente, le regole europee sull'origine non preferenziale e la norma nazionale che richiede lo svolgimento di tutte le quattro fasi indicate sul territorio italiano.

Nei paragrafi che seguono si procederà all'analisi dettagliata di ciascuno dei suddetti elementi, esaminandone il contenuto normativo e le implicazioni operative per gli operatori economici.





2.2. Merci interamente ottenute

La prima regola di attribuzione, caratterizzata da un rigore assoluto, riguarda le **merci ottenute** integralmente in un unico territorio o Paese. Tale fattispecie, esclude tassativamente l'impiego di materiali o componenti importati da territori terzi, ancorando lo **status** doganale a un legame organico con il luogo di produzione.

Rientrano in questa categoria:

- risorse del sottosuolo: prodotti estratti dal suolo, dal sottosuolo o dai fondali marini di quel Paese;
- risorse agricole e alimentari: prodotti del regno vegetale raccolti nel territorio;
- risorse animali: animali vivi nati e allevati nel Paese e i prodotti da essi derivati (latte, uova, miele, lana);
- attività venatorie e ittiche: prodotti della caccia e della pesca praticate nel Paese o nelle sue acque territoriali;
- recupero e riciclo: rottami e residui risultanti da operazioni manifatturiere effettuate nel Paese e articoli fuori uso, a condizione che siano stati raccolti nel territorio e siano idonei solo al recupero di materie prime.



18

2.3. Trasformazione o lavorazione sostanziale

Nell'ipotesi in cui alla produzione del bene concorrano componenti o materiali provenienti da più Paesi, l'origine non preferenziale è attribuita al Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. Affinché una lavorazione sia legalmente idonea a conferire l'origine, essa deve soddisfare congiuntamente quattro requisiti tecnici:

1. **deve essere economicamente giustificata:** l'operazione non deve essere finalizzata esclusivamente a eludere i dazi doganali o le restrizioni di un determinato Paese. Deve avere una logica industriale e commerciale coerente;
2. **deve avvenire presso un'impresa attrezzata a tale scopo:** la trasformazione deve avvenire in uno stabilimento dotato di macchinari, impianti e personale tecnico idonei. Questo criterio serve a escludere operazioni effettuate in magazzini non industriali;



- 
3. **deve concludersi con la fabbricazione di un prodotto nuovo:** il bene risultante deve avere proprietà, composizione o un uso specifico che non possedeva prima della lavorazione. In termini doganali, ciò si traduce spesso nel "cambio di voce doganale";
 4. **deve rappresentare una fase importante del processo produttivo:** se non nasce un prodotto nuovo, la trasformazione deve comunque costituire un passaggio tecnologico o qualitativo fondamentale per il prodotto finito.

2.4. Le operazioni minime

Secondo la normativa, le seguenti operazioni non sono considerate trasformazione o lavorazione sostanziale ai fini del conferimento dell'origine, indipendentemente dal Paese in cui vengono effettuate:

- manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti durante il trasporto e il magazzinaggio, o volte a facilitarne la spedizione;
- semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavaggio o riduzione in pezzi;
- cambiamenti di imballaggio, divisioni e riunioni di partite, operazioni di condizionamento (riempimento di bottiglie, lattine, borse, casse, fissaggio a supporti, etc.);
- presentazione delle merci in serie, insieme o messa in vendita;
- apposizione di marchi, etichette o altri segni distintivi sui prodotti o sul loro imballaggio;
- semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- smontaggio o cambiamento di uso;
- cumulo di due o più delle operazioni sopra elencate.

Qualora l'ultima lavorazione effettuata in un Paese si configuri come operazione minima, l'origine del prodotto finale è attribuita al Paese di provenienza della maggior parte dei materiali. Il criterio per determinare tale maggioranza varia in funzione della classificazione doganale del prodotto finito: si applica il **peso** per i prodotti classificati nei capitoli SA 1-29 e 31-40, il **valore** per quelli classificati nel capitolo SA 30 e nei capitoli 41-97.





2.5. Regole di valutazione di “trasformazione o lavorazione sostanziale”

Al fine di garantire la certezza del diritto e uniformare l'attività degli operatori economici, l'ordinamento unionale ha oggettivato il concetto di “trasformazione o lavorazione sostanziale” attraverso metodi tecnici. In particolare, in primo luogo è necessario verificare, ai sensi degli artt. 32 e 33 del Reg. Delegato UE 2015/2446, se il prodotto rientri o meno tra quelli elencati nell'Allegato 22-01 del medesimo regolamento (cosiddette “regole di lista”)⁵.

Per le merci ricomprese nell'Allegato 22-01 del Reg. Delegato, l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale si considera avvenuta nel Paese o territorio in cui le regole contenute nel medesimo allegato sono soddisfatte.

L'attribuzione dell'origine segue un procedimento per gradi, che prevede l'applicazione sequenziale di due livelli di regole.

REGOLE PRIMARIE

generalmente fondate sulla modifica della classificazione tariffaria del prodotto ottenuto dalla lavorazione o trasformazione. Tale modifica può intervenire a livello di capitolo (CC), di voce (CTH), di sottovoce (CTSH) o di sottovoce separata (CTSHS).

REGOLE SECONDARIE (RESIDUALI)

qualora non sia possibile attribuire l'origine sulla base della regola primaria, si ricorre alla regola residuale di capitolo, riferita alle prime due cifre della nomenclatura doganale. In via generale, le regole residuali individuano il Paese di origine in quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali utilizzati nella lavorazione, determinata in base al valore o al peso degli stessi a seconda della tipologia di prodotto.



⁵Per “Regole di Lista” si intendono le disposizioni contenute nell'Allegato 22-01 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, che stabiliscono, per ciascun prodotto, le lavorazioni o trasformazioni sufficienti a conferire l'origine non preferenziale o preferenziale ai sensi della normativa doganale dell'Unione.



2.5.1. Il cambio di classificazione tariffaria

Questo metodo si basa sulla struttura del Sistema Armonizzato (SA) e presuppone che l'origine sia conferita qualora il prodotto finale presenti un codice doganale differente rispetto a quello di tutti i materiali non originari impiegati. A seconda della sensibilità del settore merceologico, la norma può richiedere diversi gradi di discontinuità.

- **Cambio di capitolo (CC - prime 2 cifre):** il prodotto finale appartiene a una famiglia di beni completamente diversa rispetto alle materie prime utilizzate; significa che per considerare un prodotto "originario" di un determinato Paese, i materiali importati da altri Stati devono aver subito una trasformazione così radicale da cambiare categoria merceologica, passando da un Capitolo della tariffa doganale a un altro.

Esempio: barre e profilati di acciaio speciale (Capitolo 72) che subiscono un processo di trasformazione (taglio, foratura, fresatura e assemblaggio meccanico). Si ottiene un tornio a controllo numerico o una pressa idraulica (Capitolo 84). Poiché la macchina utensile (Cap. 84) appartiene a un capitolo diverso dal metallo grezzo (Cap. 72), il macchinario acquisisce l'origine del Paese di produzione.

- **Cambio di voce doganale (CTH - prime 4 cifre):** il materiale di partenza può appartenere alla stessa macro-famiglia, ma la lavorazione deve cambiarne la forma, la funzione o l'uso finale in modo netto, tanto da farlo saltare in una voce doganale (4 cifre) differente.

Esempio: un'azienda italiana produce barre di acciaio inossidabile semplicemente laminate a caldo (voce 7222), partendo da billette di acciaio inossidabile di origine extra UE (voce 7207, cap. 72). La regola della VD 7222 (*barre semplicemente laminate a caldo*) prevede CTH che richiede il cambio di voce, ma esclude espressamente la voce 7221 come punto di partenza. Questo perché la trasformazione da 7221 a 7222, pur comportando formalmente un cambio di voce, rappresenta una lavorazione talmente semplice e minimale da non essere considerata sostanziale. L'eccezione serve quindi a escludere che un'operazione quasi irrilevante sul piano industriale possa conferire l'origine, in linea con la ratio generale dell'art. 34 RD sulle opera-



zioni minime.

In questo caso, quindi, si verifica il cambio di voce da 7207 a 7222; pertanto il requisito CTH è soddisfatto, e la voce di partenza (7207) non rientra nell'eccezione, quindi il prodotto acquisisce l'origine italiana.

- **Cambio di sottovoce (CTSH - prime 6 cifre):** una lavorazione deve essere più tecnicamente avanzata da far fare il salto di qualità alla merce, spostandola in una sottovoce doganale (6 cifre) diversa. È una regola pensata per settori ad alta precisione, dove un cambio di stato chimico o un assemblaggio tecnico sofisticato giustificano il cambio di origine, anche se la materia base rimane simile.

Esempio: un'azienda ceca acquista dalla Cina lame di sega circolare grezze, non affilate e prive di rivestimento (sottovoce 8202.39 - *altre lame di seghe circolari*), e le sottopone a un processo di dentatura di precisione, affilatura e rivestimento in nitrato di titanio specificamente progettato per la lavorazione dei metalli. Il prodotto finale viene classificato alla sottovoce 8202.91 (*lame di seghe dritte per la lavorazione dei metalli*).

Poiché entrambe le sottovoci appartengono alla stessa voce 8202, ma la lavorazione determina il passaggio dalla sottovoce 8202.39 alla sottovoce 8202.91, il requisito CTSH è soddisfatto, pertanto il prodotto acquisisce l'origine ceca.

2.5.2. La regola del valore aggiunto

In alternativa o in combinazione con il cambio di classifica, molte regole specifiche prevedono che il valore dei materiali non originari non ecceda una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Sebbene tale soglia sia variabile in base alla specifica categoria merceologica, esistono comparti industriali ad altissima tecnologia che beneficiano di margini di tolleranza molto ampi, ideati per favorire filiere produttive complesse. Un esempio è fornito dal settore dell'ingegneria energetica e nucleare, dove la soglia massima di componenti esteri può toccare vette più elevate.

Per capire come si applica concretamente questo meccanismo, prendiamo come riferimento la voce doganale **8401** (*reattori nucleari, elementi combustibili non irradiati, macchine ed apparecchi per la*



separazione isotopica). Per questa specifica categoria, la norma stabilisce che la fabbricazione è ammessa a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati (ossia quelli non originari) **non ecceda il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto**. Si consideri quindi un'azienda italiana che realizzi un macchinario industriale per la separazione isotopica destinato all'esportazione, con un prezzo franco fabbrica finale di **100.000 €**.

Per la costruzione del macchinario, l'ufficio acquisti importa componenti critici ad alto valore tecnologico da Paesi extra-UE (come magneti speciali e sistemi di controllo elettronici), per un valore complessivo di **65.000 €**. Il restante valore del bene, pari a **35.000 €**, è composto dal telaio strutturale prodotto in Italia, dai severi collaudi di sicurezza, dalla manodopera specializzata e dal margine di profitto del produttore.

L'impatto dei componenti importati si attesta esattamente al **65%** del prezzo finale della macchina.

In questa circostanza, analizzando il bilancio dei costi rispetto alla regola ufficiale, il valore dei materiali non originari (65%) risulta **inferiore al limite massimo prescritto del 70%**. Di conseguenza, la soglia di tolleranza è pienamente rispettata e il macchinario può essere legittimamente qualificato come un prodotto di **origine preferenziale italiana**, garantendo all'esportatore un formidabile passaporto commerciale per i mercati esteri.



2.6. Elementi neutri e operazioni che non conferiscono l'origine

Ai fini della determinazione dello status doganale della merce, l'ordinamento unionale opera una netta distinzione tra i fattori che concorrono alla trasformazione sostanziale e i cosiddetti **elementi neutri**, i quali non esercitano alcuna influenza sull'attribuzione dell'origine. In base a tale principio, nel computo della nazionalità economica del bene, non è ammesso considerare l'apporto di fattori produttivi esterni al prodotto stesso, quali l'energia elettrica e il combustibile consumati durante il ciclo industriale, l'usura delle macchine e degli attrezzi impiegati, né l'ubicazione o la natura dei locali in cui avviene lavorazione. Questi elementi, pur essendo necessari al processo manifatturiero, rimangono giuridicamente irrilevanti per la qualificazione dell'origine.

Parallelamente, la normativa doganale individua una serie di fattispe-





cie definite “**operazioni insufficienti**”, le quali presentano una presunzione assoluta di irrilevanza ai fini del conferimento dell'origine. Tali interventi, anche nell'eventualità in cui dovessero determinare un mutamento della classificazione doganale o generare un incremento del valore aggiunto economico, non sono considerati idonei a mutare la nazionalità della merce.

In questa categoria rientrano le operazioni di natura puramente conservativa o estetica, quali la semplice pulitura, la rimozione della polvere o l'apposizione di marchi, loghi e analoghi segni distintivi sul prodotto finito.

Risultano parimenti prive di efficacia le attività logistiche di frazionamento o riunione di lotti e le operazioni di confezionamento e imballaggio. Un profilo di particolare rilievo concerne l'**assemblaggio semplice**, inteso come l'unione manuale di parti atte a formare un articolo completo: qualora tale operazione manchi di una componente tecnica e ingegneristica rilevante e non richieda l'impiego di personale specializzato o attrezzature specifiche, essa non potrà mai essere invocata quale trasformazione sostanziale ai sensi dell'articolo 60 del CDU.

In conclusione, la distinzione tra lavorazione effettiva e operazione marginale garantisce che l'origine non preferenziale rifletta esclusivamente un processo di reale valore industriale, prevenendo pratiche elusive basate su manipolazioni minime o puramente formali della merce.





3. Procedure operative e strumenti di certificazione

Per l'impresa, la corretta determinazione dell'origine è solo il primo passo. Il secondo è l'ottenimento della documentazione necessaria per l'esportazione e la gestione del rapporto con le autorità di controllo.

3.1. La prova dell'origine

L'attestazione dello **status** di "Made in" non costituisce una mera indicazione commerciale, bensì una dichiarazione di rilevanza legale resa dinanzi alle autorità doganali e al mercato. In un sistema produttivo caratterizzato dalla frammentazione delle catene di fornitura, la determinazione dell'origine del prodotto finito dipende necessariamente dalla tracciabilità degli input produttivi, quali componenti, semilavorati e materie prime.

Il fondamento del processo probatorio risiede nella **dichiarazione del fornitore** (singola o a lungo termine), documento mediante il quale il cedente attesta formalmente l'origine dei beni forniti. La validità di tale certificazione è essenziale: qualora un fornitore di componenti dichiarasse erroneamente un'origine nazionale, l'intera analisi tecnica sulla nazionalità economica del prodotto finale ne risulterebbe compromessa, esponendo l'esportatore a contestazioni legali. Nel contesto operativo risulta pertanto imprescindibile che tali dichiarazioni siano costantemente aggiornate e puntualmente correlate ai documenti fatturali.

Al fine di assolvere all'onere della prova, l'operatore economico deve predisporre un fascicolo tecnico probatorio atto a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa. Tale documentazione deve permettere di identificare analiticamente tutti i componenti impiegati, la loro origine documentata, il valore d'acquisto e l'incidenza dei costi di trasformazione interna, comprensivi di manodopera e oneri industriali fissi.





Nell'eventualità in cui l'autorità doganale ravvisi il rischio di un'operazione di trasformazione insufficiente o di un mero assemblaggio di componenti esteri, essa procederà all'esame della **distinta base** (Bill of Materials). Tale analisi è volta a verificare se la lavorazione effettuata nel territorio nazionale abbia effettivamente determinato il mutamento della voce doganale o se il valore aggiunto interno rispetti le soglie proporzionali (ad esempio il limite del 45%) definite dalle "regole di lista".

Sotto il profilo di prove dell'origine, è necessario distinguere tra l'origine preferenziale e l'origine non preferenziale. Mentre la prima è attestata da documenti specifici previsti dagli accordi di libero scambio (come, ad esempio, il certificato EUR.1, dichiarazione su fattura da un esportatore registrato), l'origine non preferenziale destinata ai mercati extra-UE è comprovata dal **Certificato di Origine**.

A partire dal 2026, l'emissione di tale titolo, di competenza delle Camere di Commercio, avviene esclusivamente attraverso procedure telematiche centralizzate tramite la piattaforma nazionale Cert'O. Il Certificato di Origine è un documento destinato esclusivamente a provare l'**origine non preferenziale** delle merci sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni effettuate dalle imprese sotto la propria responsabilità legale.

I soggetti legittimati a richiedere il documento sono le imprese regolarmente iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, in regola con il pagamento del diritto annuale, oltre ai soggetti privati e alle imprese straniere in casi eccezionali e documentati.

La richiesta può essere presentata direttamente dal legale rappresentante o tramite un intermediario abilitato, come uno spedizioniere o un doganalista, purché munito di formale delega. Per procedere con l'invio telematico, il richiedente deve obbligatoriamente disporre di un dispositivo di firma digitale e di un fondo prepagato per l'assolvimento dei diritti di segreteria.

Per quanto riguarda l'individuazione della Camera di Commercio territorialmente competente, la domanda deve essere trasmessa all'ente nella cui circoscrizione l'impresa ha stabilito la propria sede legale o, in alternativa, una propria unità locale operativa, a condizione che le merci siano spedite o prodotte in quella specifica sede. In casi del tutto eccezionali, legati a motivate esigenze



logistiche o alla localizzazione delle merci presso depositi doganali, la richiesta può essere presentata alla Camera di Commercio del luogo in cui i prodotti si trovano pronti per la spedizione.

La transizione digitale avviata nel 2026 ha reso definitivo il servizio di **Stampa in Azienda** come modalità standard di rilascio del certificato. Questa procedura dematerializzata permette all'impresa di non doversi più recare fisicamente allo sportello camerale e di non utilizzare i vecchi modelli cartacei prestampati. Una volta che l'ufficio camerale ha esaminato e approvato telematicamente la pratica, il sistema genera un file PDF blindato che l'azienda riceve direttamente nei propri sistemi. Tale file contiene il timbro digitale dell'ente, la firma scansionata del funzionario e un QR Code univoco collegato alla Banca Dati Internazionale delle Camere di Commercio (ICC), che permette alle dogane estere di verificarne l'autenticità in tempo reale. Per accedere a questa modalità, l'impresa deve presentare una preventiva richiesta di abilitazione telematica alla propria Camera di Commercio, non deve aver subito revoche o sospensioni dello status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) o di Esportatore Autorizzato negli ultimi tre anni per gravi violazioni e deve disporre di specifici requisiti tecnici. La stampa del file PDF originale e delle relative copie deve infatti essere effettuata in autonomia dall'azienda utilizzando una stampante a colori su comune carta bianca in formato A4, priva di pasta meccanica e con un peso minimo di 64 grammi per metro quadro, garantendo così il pieno rispetto dei layout grafici internazionali richiesti dalle autorità doganali mondiali.



3.2. L'I.V.O. (Informazione Vincolante di Origine)

Qualora la complessità del processo produttivo renda incerta l'interpretazione della norma, lo strumento della prova può essere integrato o sostituito dall'**Informazione Vincolante in materia di Origine (I.V.O.)**.

L'I.V.O. si configura quale strumento cardine per la gestione del rischio doganale e la certezza del diritto. Tale provvedimento consiste in una decisione amministrativa, emessa dall'Agenzia della Dogana, mediante la quale l'autorità doganale, su istanza dell'operatore economico, determina in via definitiva l'origine, sia essa preferenziale o non preferenziale, di una specifica merce.





È opportuno sottolineare che l'I.V.O. non assume la natura di parere consultivo, bensì di atto giuridico avente piena efficacia vincolante.

L'Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO) vincola le autorità doganali di tutti gli Stati membri, ma esclusivamente nei confronti del titolare e limitatamente alle merci per le quali è stata rilasciata.

Il provvedimento ha ordinariamente una validità triennale, ferma restando la decadenza anticipata qualora intervengano modifiche del quadro normativo di riferimento o qualora la decisione non risulti più conforme agli orientamenti interpretativi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il vantaggio principale per l'operatore risiede nella protezione contro eventuali accertamenti postumi o irrogazioni di sanzioni per erronea dichiarazione di origine, purché sussista una perfetta identità tra la fattispecie reale e quanto descritto in sede di istanza.

La **Circolare n. 18/2024 di ADM** ha radicalmente innovato la procedura di rilascio, finalizzando la transizione verso un modello gestionale integralmente digitale e centralizzato. In conformità a tali disposizioni, l'istruttoria delle istanze è demandata a uffici centrali specializzati della Direzione Centrale, garantendo l'uniformità di giudizio su scala nazionale ed evitando asimmetrie interpretative tra i diversi uffici doganali periferici.

Il procedimento si svolge esclusivamente attraverso il portale telematico dell'Unione Europea, che costituisce l'unico canale di comunicazione legale tra l'amministrazione e l'istante. Ogni richiesta di integrazione documentale o la notifica dell'atto finale avviene digitalmente, con efficacia di notifica legale immediata. Ai fini della validità dell'istanza, è richiesta una descrizione tecnica, precisa e completa della merce e del relativo ciclo produttivo; l'operatore ha l'onere di produrre schede tecniche, analisi della composizione chimica, rilievi fotografici dei processi industriali e, ove richiesto, campioni fisici dei beni.

⁵Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Circolare n. 18/2024, recante chiarimenti in materia di controlli e disciplina doganale.





Risulta infine determinante rilevare che, qualora l'I.V.O. venga emessa sulla base di informazioni incomplete, inesatte o reticenti fornite dal richiedente, l'atto è nullo sin dall'origine (*ex tunc*).

Nell'ipotesi in cui un'azienda ottenga la decisione omettendo la rilevanza di componenti o fasi di lavorazione estere, la tutela legale decade integralmente. In sede di controllo, l'inefficacia del provvedimento comporterà non solo il recupero dei dazi eventualmente non versati, ma anche l'applicazione di sanzioni aggravate per aver indotto l'autorità doganale in errore attraverso una rappresentazione infedele dei fatti.

3.3. La prassi di ADM: vigilanza, responsabilità e sanzioni

L'Agenzia delle Dogane svolge un ruolo di vigilanza e di supporto tecnico. La prassi amministrativa si è evoluta verso una digitalizzazione integrale. I controlli non riguardano solo la congruità dei documenti, ma anche l'analisi dei flussi logistici tramite algoritmi di intelligenza artificiale che incrociano i dati delle fatture con i codici doganali dichiarati. L'ADM esercita una vigilanza bidirezionale, ma con obiettivi diversi. All'importazione, la vigilanza mira a impedire l'evasione dei dazi (specialmente antidumping) e a bloccare merci pericolose o contraffatte che cercano di entrare nel mercato UE con origini "più semplici" da gestire.

All'esportazione, invece, la vigilanza serve a tutelare la reputazione del marchio "Made in Italy". L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli controlla che le aziende non abusino della bandiera italiana per prodotti che non hanno subito la trasformazione sostanziale sul territorio nazionale, evitando frodi commerciali ai danni dei consumatori esteri.



3.3.1. Come viene dichiarata l'origine in Dogana

L'origine viene indicata attraverso un dato informatico inserito nel messaggio della dichiarazione doganale. L'operatore deve inoltre indicare il codice del Paese di origine non preferenziale.

All'importazione, la prova è solitamente costituita dal Certificato di Origine emesso dall'autorità estera o dalla fattura del fornitore. All'esportazione, invece, è la dichiarazione dell'esportatore stesso (spesso supportata dal certificato camerale).





3.3.2. La responsabilità dell'Operatore Economico

La responsabilità della dichiarazione doganale è sempre dell'operatore doganale (importatore o esportatore). Anche se l'azienda si avvale di un rappresentante doganale, la responsabilità del dato dichiarato rimane in capo all'azienda.

È importante sottolineare che non è la Dogana a dover dimostrare che la merce non è italiana; è l'azienda che deve essere pronta a esibire il fascicolo delle prove (distinte base, fatture, dichiarazioni dei fornitori) per giustificare quanto dichiarato.

3.3.3. Le conseguenze dell'errata dichiarazione dell'origine

Importare, esportare o commercializzare prodotti con indicazioni di origine false o ingannevoli è reato e viene punito ai sensi dell'art. 517 del Codice penale.



Si parla di **falsa indicazione** quando un prodotto viene etichettato "Made in Italy" senza che, secondo le regole europee sull'origine, sia effettivamente di origine italiana.

Si parla invece di **fallace indicazione** quando, anche se l'origine estera è formalmente indicata, il prodotto presenta segni, immagini, marchi o altri elementi che possono far credere al consumatore che si tratti di un prodotto italiano, andando quindi a creare confusione sulla sua reale provenienza (fatte salve le regole specifiche sui marchi di cui al comma 49-bis, L. 350/2003).

Queste violazioni rilevano dal momento in cui il prodotto arriva in dogana per essere immesso sul mercato, fino al momento della vendita al consumatore finale.

È prevista la possibilità di **rimediare in via amministrativa**: nel caso di fallace indicazione, basta rimuovere (a proprie spese) i segni o gli elementi ingannevoli; nel caso di falsa indicazione, si può correggere indicando l'origine reale oppure togliendo la scritta "Made in Italy".

Anche l'uso del marchio aziendale può configurare una fallace indicazione, se il titolare (o licenziatario) lo utilizza in modo da far pensare al consumatore che il prodotto sia italiano, senza però:



- indicare in modo chiaro ed evidente l'origine estera, in modo da escludere ogni equivoco; oppure
- fornire una dichiarazione formale su come, in fase di vendita, verranno comunicate al pubblico le informazioni sull'effettiva origine estera del prodotto.

In questo caso la sanzione è **amministrativa**, e va da € 10.000 a € 250.000.

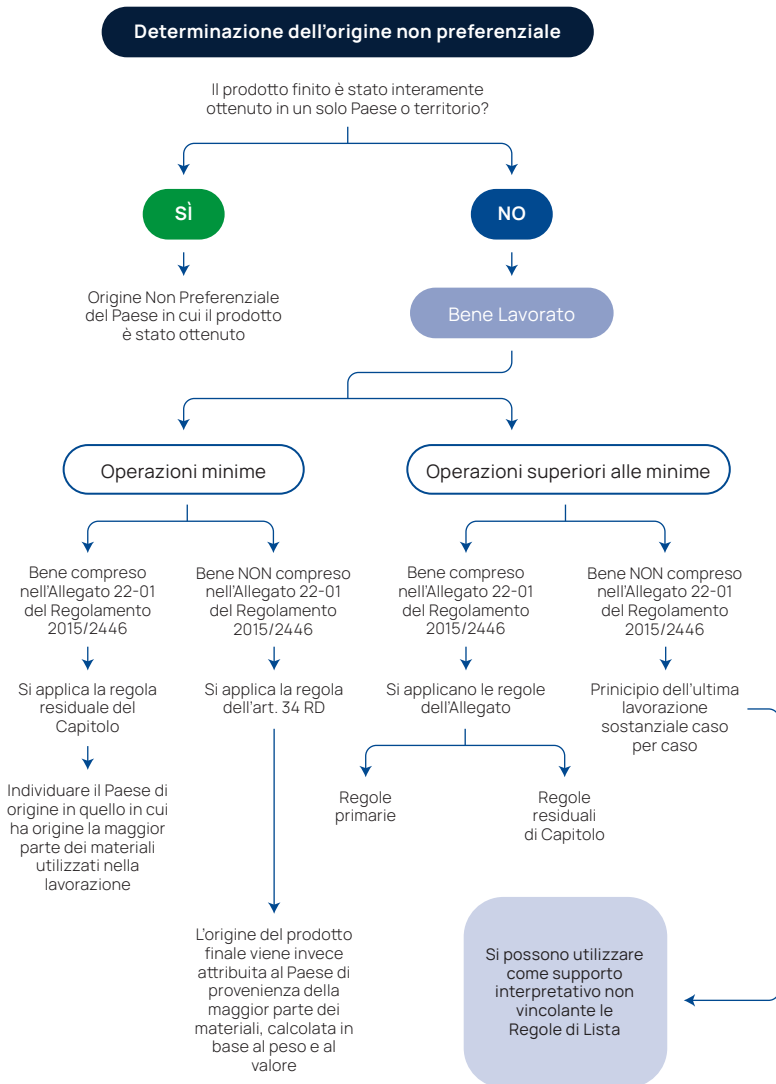
L'art. 517 c.p. punisce chiunque vende o mette in circolazione prodotti con nomi, marchi o segni (italiani o stranieri) che possano ingannare l'acquirente sull'origine, la provenienza o la qualità del prodotto, a meno che il fatto non sia già punito da un'altra norma più specifica.

La pena prevista è la **reclusione fino a due anni** e una **multa fino a € 20.000**. Il D.Lgs. 141/2024 (riforma del Codice doganale nazionale, in vigore dal 4/10/2024), inoltre, punisce "contrabbando per dichiarazione infedele" chi dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato, con multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti.

In caso di violazione della normativa "Made in Italy", ossia qualora un'etichetta del tipo "Made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", etc. sia apposta su prodotti non interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati in Italia, la fattispecie integra un'ipotesi aggravata di falsa indicazione dell'origine, punibile ai sensi dell'art. 517 c.p. con le pene aumentate di un terzo.



4. Determinazione dell'origine non preferenziale



5. Bibliografia e risorse di approfondimento

Per garantire la massima conformità e sicurezza operativa, è fondamentale consultare regolarmente le fonti ufficiali, poiché il quadro normativo è soggetto a rapidi mutamenti.

Fonti normative primarie

UNIONE EUROPEA

- Regolamento (UE) n. 952/2013 o Codice Doganale dell'Unione (CDU):
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20221212>
- Regolamento Delegato (UE) 2015/2446:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20250225>
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20251101>

ITALIA

- D.Lgs. 141/2024 Disposizioni Nazionali Complementari al CDU:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/03/24G00156/SG>
- Legge 27 dicembre 2023, n. 206: disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del "Made in Italy":
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/27/23G00221/sg>
- Legge 350/2003:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-12-27&atto.codiceRedazionale=003G0383&elenco3Oggetti=false



Portali istituzionali e strumenti digitali

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ADM)

- Sito ufficiale ([adm.gov.it](https://www.adm.gov.it)): sezione “Dogane”, dove sono pubblicate le Circolari e le Note operative che interpretano la norma per i casi pratici nazionali:
<https://www.adm.gov.it/portale/home>
- AIDA (Automazione Integrata Doganale Assistita): il portale per la consultazione della Tariffa Doganale Comune (TARIC), essenziale per individuare i dazi e le misure di politica commerciale applicabili:
<https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricininternet/>

COMMISSIONE EUROPEA

- Access2Markets: il portale che permette di consultare per ogni codice prodotto (dazi, regole di origine, formalità doganali e barriere commerciali nei Paesi terzi):
<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home>
- Data Base BOI (Binding Origin Information): per consultare le decisioni vincolanti già emesse.
https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/rules-origin-goods/binding-origin-information-boi_en

SISTEMA CAMERALE

- Unioncamere: portale per la gestione dei Certificati di Origine telematici: <https://www.unioncamere.gov.it/>

Realizzato da

ANIMA

Federazione delle Associazioni Nazionali
dell'Industria Meccanica Varia ed Affine

via Angelo Scarsellini 13 - 20161 Milano | www.anima.it

In collaborazione con

Easyfrontier

via delle Lame 29 - 40122 Bologna | www.easyfrontier.it



Realizzato da



In collaborazione con

